

Illustrissimo Presidente Sergio Mattarella  
Palazzo del Quirinale

Piazza del Quirinale  
00187 ROMA

[protocollo.centrale@pec.quirinale.it](mailto:protocollo.centrale@pec.quirinale.it)

Milano, 18 Maggio 2024

OGGETTO: Lettera aperta \_ DL39 del 29.03.2024

Ill.mo sig. Presidente,

ci permettiamo di segnalare la gravità degli effetti che l'imminente conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 produrrà in capo a cittadini, imprese ed operatori finanziari, in conseguenza di evidenti profili di applicazione retroattiva delle disposizioni contenute in detto decreto.

Dette disposizioni, infatti, hanno la capacità di determinare situazioni in grado di alterare retroattivamente i presupposti in base ai quali le decisioni di investimento dei cittadini, degli operatori economici e dei soggetti finanziari sono state assunte, arrecando gravi e ingiusti pregiudizi economici a tutte le categorie interessate a causa della modificazione delle modalità di fruizione degli incentivi legittimamente fruiti e delle condizioni economiche degli investimenti effettuati.

Articolo 2, comma 1

La nuova disposizione impedisce ai contribuenti di accedere all'istituto della remissione in bonis, con la conseguenza di inibire la possibilità di correggere errori materiali (anche a favore dell'erario). In caso di errore e di annullamento delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, infatti, risulta non più disponibile la facoltà di ripetizione dell'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 (cessione o sconto sul corrispettivo), esponendo i contribuenti al rischio di incapienza e di perdita degli incentivi.

Articolo 4-bis, comma 1

La nuova disposizione introduce una significativa limitazione alle possibilità precedentemente consentite alle banche e agli intermediari finanziari di compensare i crediti di imposta, acquisiti dai contribuenti e dagli altri operatori economici, con i propri debiti contributivi e assistenziali. Il provvedimento altera significativamente la pianificazione economica finanziaria delle banche e degli intermediari finanziari e determina una gravissima restrizione della loro capacità di assorbire ulteriori quote di crediti d'imposta, alterando repentinamente e profondamente le condizioni del mercato. La criticità della situazione è stata prontamente denunciata dall'ABI,

che ha affermato che in conseguenza del provvedimento le banche non saranno più in grado di acquistare i crediti d'imposta.

La modificazione sostanziale e repentina descritta interessa in primo luogo i contribuenti beneficiari degli incentivi, a cui viene di fatto impedita la facoltà di cedere le proprie detrazioni fiscali. A motivo della propria limitata capienza fiscale, essi saranno esposti al rischio di perdere l'incentivo su cui avevano contato al momento della decisione di effettuare l'intervento.

La restrizione del mercato dei crediti interessa altresì gli operatori economici che hanno realizzato gli interventi o svolto ruoli professionali accettando in pagamento i crediti d'imposta. Non trovando più uno sbocco nell'ulteriore cessione alle banche e agli intermediari finanziari, essi vedranno compromessa la propria liquidità, mutate drasticamente le condizioni economiche delle operazioni e financo messa a rischio la sopravvivenza economica.

L'impatto sociale di queste modificazioni retroattive è estremamente significativo. Si può ritenere che la restrizione della disponibilità delle banche e degli intermediari finanziari ad assorbire nuovi crediti d'imposta possa interessare:

- i crediti d'imposta, relativi agli interventi che fruiscono del super-ecobonus in corso d'esecuzione al 31 dicembre 2023, comunicati all'Agenzia delle entrate tra i mesi di gennaio 2024 e aprile 2024, che plausibilmente non sono ancora stati ceduti al sistema delle banche e degli intermediari finanziari, per un ammontare di crediti d'imposta stimato di circa 15 miliardi di euro (dati ENEA);
- i crediti d'imposta, relativi alla parte residua degli interventi che fruiscono del super-ecobonus in corso d'esecuzione al 31 dicembre 2023, che alla data del 30 aprile 2024 risultava ancora non realizzata per un ammontare di almeno 8 miliardi di euro di crediti d'imposta (dati ENEA);
- le rate residue dei crediti d'imposta, relativi agli interventi che fruiscono del super-ecobonus, comunicati all'Agenzia delle entrate negli anni precedenti e ancora detenute dagli operatori economici, stimabili nell'ordine di alcune decine di miliardi di euro;
- i crediti d'imposta, relativi agli interventi che fruiscono del super-ecobonus già iniziati ma non ancora oggetto di asseverazioni, stimabili nell'ordine della decina di miliardi di euro;
- i crediti d'imposta, relativi agli interventi che fruiscono del super-sismabonus, per la quota non ancora ceduta al sistema finanziario, stimabile nell'ordine di alcuni miliardi di euro; per un ammontare complessivo prudenzialmente stimabile nell'ordine di almeno 50 miliardi di euro e riguardante alcune centinaia di migliaia di operatori economici.

Articolo 4-bis, comma 7

La nuova disposizione impedisce ai beneficiari delle detrazioni di optare per la cessione delle rate residue qualora abbiano già portato in detrazione almeno una rata, anche per circostanze indipendenti dalla loro volontà.

Molti sono infatti i casi in cui, a causa delle restrizioni imposte alle cessioni dei crediti determinate dai provvedimenti restrittivi intervenuti negli ultimi anni, i contribuenti non sono riusciti a individuare un cessionario.

A questi si aggiungono coloro che sono stati costretti a portare in detrazione parte degli incentivi a causa dell'interpretazione arbitraria dell'Agenzia delle entrate che impedisce la cessione di tutte le spese sostenute in più anni fiscali ma riconducibili a una medesima asseverazione.

In tutti questi casi, la nuova disposizione aggrava il rischio di incapienza e di perdita degli incentivi per i contribuenti che non dispongono di redditi elevati.

Anche in questo caso, l'impatto sociale potenziale è significativo, può essere stimato nell'ordine dei miliardi di euro e riguarda centinaia di migliaia di famiglie a basso reddito.

Tutto ciò premesso, appare palese la violazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce il principio della irretroattività e secondo il quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

Detto principio è stato considerato "conditio sine qua non" della certezza del diritto (Corte Cost., sent. n. 194 del 1976), elemento essenziale di civiltà giuridica (Corte Cost., sent., n. 13 del 1977), fondamento dello stato di diritto (Corte Cost., sent. n.108 del 1981), principio generale dell'ordinamento (Corte Cost., sent. n. 91 del 1982) e in forza dello stesso una nuova disposizione di legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore o ai rapporti giuridici sorti anteriormente e ancora in vita se, in tal modo, si disconoscono gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle loro conseguenze attuali e future.

Siamo consapevoli che il principio d'irretroattività in materia civile non è mai assurdo, nel nostro ordinamento, alla dignità di norma costituzionale e che in detta materia l'osservanza del principio è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, il quale però ad esso dovrebbe attenersi, atteso che, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preteriti costituisce uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile.

Resta comunque il fatto che la discrezionalità del legislatore (la sua "prudente valutazione") è comunque sottoposta al controllo della Corte costituzionale sulla base del principio di ragionevolezza e proporzionalità, che trovano le loro radici nel più generale principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione.

Quindi se la retroattività di norme civili trova il suo limite nella irragionevolezza di un trattamento diversificato tra i cittadini e nella violazione del principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, allora a noi appare evidente che l'approvazione delle nuove disposizioni legislative apra lo spazio ad una applicazione retroattiva delle stesse, ponendo in essere una regolamentazione che arbitrariamente va ad incidere sulle situazioni sostanziali più sopra descritte e fondate sulle leggi precedenti.

Confidiamo, sig. Presidente, nella Sua valutazione degli aspetti sopra evidenziati, che, in funzione della violazione del principio di uguaglianza e del principio della tutela dell'affidamento, evidenziano la irragionevolezza dell'intervento legislativo retroattivo, qui esaminato, e presentano, quindi, profili di incostituzionalità.

IRENE Società Benefit srl *"in nome proprio e per conto delle imprese associate a RETE IRENE"*

Presidente  
Manuel Castoldi

Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico  
Virginio Trivella

Vicepresidente  
Mario Tramontin